

L'ADOZIONE INTERNAZIONALE DELLE PERSONE *SINGLE*.
UNA SVOLTA DELLA CORTE COSTITUZIONALE
TRA DIRITTO INTERNO E PRINCIPI SOVRANAZIONALI

Flora Pirozzi *

Corte costituzionale 21 marzo 2025, n. 33

È costituzionalmente illegittimo l'art. 29-bis, comma 1, della L. 4 maggio 1983, n. 184, nella parte in cui non consente alle persone singole di stato libero residenti in Italia di presentare domanda per la dichiarazione di idoneità all'adozione internazionale di minori stranieri.

SOMMARIO: 1. Introduzione – 2. Il quadro normativo e giurisprudenziale previgente – 3. L'argomentazione della Corte costituzionale: analisi critica – 4. Implicazioni sistematiche – 5. Conclusioni.

1. – Con la sentenza n. 33 del 2025 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 29-bis, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184 ("Diritto del minore ad una famiglia"), nella parte in cui escludeva le persone *single* di stato libero residenti in Italia dalla facoltà di presentare domanda di idoneità all'adozione internazionale.

La decisione rappresenta una tappa cruciale nell'evoluzione della nozione giuridica di famiglia e nell'interpretazione dei diritti fondamentali connessi all'autodeterminazione personale, all'interno di un sistema multilivello di protezione, sia rispetto alla provenienza (nazionale, europeo e internazionale) che alla forza di applicazione (primaria o secondaria). Il commento si propone di analizzare criticamente la pronuncia, collocandola nel più ampio contesto giurisprudenziale e dottrinale, mettendone in luce gli snodi argomentativi, le innovazioni sistematiche e le potenziali implicazioni di medio-lungo termine.

* Docente a contratto presso l'Università Telematica Pegaso. Avvocato cassazionista.



Il procedimento trae origine dal ricorso presentato da una cittadina italiana, non coniugata, al Tribunale per i minorenni di Firenze, con cui veniva chiesto di essere dichiarata idonea all'adozione internazionale.

Il Tribunale, rilevata l'impossibilità di procedere in forza della disciplina vigente che limitava l'accesso ai soli coniugi, sollevava questione di legittimità costituzionale degli artt. 29-bis e 30 della legge n. 184/1983, in riferimento agli artt. 2 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

La Corte costituzionale, già investita in precedenza della questione dal medesimo Tribunale e sulla medesima vicenda, con la sentenza n. 252/2021 aveva dichiarato inammissibile il precedente ricorso per difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza.

A seguito della riassunzione del procedimento, il Tribunale riproponeva la questione arricchendola di ulteriori argomentazioni e riferimenti alla giurisprudenza CEDU, e la Corte ne ha riconosciuto l'ammissibilità e la fondatezza.

Nel caso in esame, infatti, il Tribunale di Firenze, dopo la declaratoria di inammissibilità della sentenza n. 252/2021, ha integrato le proprie argomentazioni, ampliando il riferimento ai parametri costituzionali (art. 2 Cost., in aggiunta all'art. 117, primo comma, Cost.) e approfondendo il richiamo alla giurisprudenza della CEDU, così da rendere non solo astrattamente plausibile, ma sostanzialmente fondata, la doglianza.

Sotto il profilo tecnico, la decisione della Corte si allinea all'approccio che privilegia una interpretazione evolutiva delle condizioni di ammissibilità, coerente con la funzione della giustizia costituzionale quale strumento di garanzia effettiva dei diritti fondamentali ¹.

2. – La disciplina dell'adozione internazionale in Italia si è tradizionalmente ispirata al modello familiare biparentale, riconoscendo il diritto a presentare domanda di idoneità esclusivamente ai coniugi sposati da almeno tre anni, come previsto dall'art. 6 della legge n. 184/1983 ². Tale previsione si

¹ Si veda, E. Malfatti, S. Panizza, R. Romboli, *Giustizia costituzionale*, Torino, 2024.

² Originariamente, l'art. 6 richiedeva che i coniugi fossero sposati da almeno tre anni (o che lo fossero da meno ma con comprovata convivenza pregressa). Con le modifiche introdotte dalla legge n. 149/2001, è stato previsto che il vincolo possa consistere in: un matrimonio di almeno tre anni, oppure un periodo di convivenza prematrimoniale, purché stabile, continuativo e documentabile, sommato alla durata del matrimonio fino a raggiungere i tre anni richiesti. Questo significa che il

innesta in un disegno legislativo che, all'epoca della sua adozione, rifletteva una concezione "naturalistica" della famiglia, fondata sulla centralità della coppia coniugale quale ambiente ritenuto ideale per la crescita del minore ³.

Sin dalla sentenza n. 183 del 1994, la Corte costituzionale ha avviato un percorso di progressivo superamento della rigidità di tale schema. In quella occasione, la Corte ha evidenziato che i principi costituzionali, in particolare gli artt. 2, 3, 29 e 30 Cost., non impongono un vincolo assoluto al modello biparentale, potendo l'interesse del minore trovare adeguata soddisfazione anche attraverso forme familiari diverse, purché concretamente idonee a garantirne lo sviluppo armonioso.

La legge n. 184/1983, nella sua originaria formulazione, già contemplava alcune eccezioni: l'art. 44, ad esempio, dedicato all'adozione in casi particolari, consentiva l'adozione da parte di persone *single* in specifiche ipotesi, riconoscendo implicitamente la capacità genitoriale anche al di fuori della coppia coniugata ⁴.

Dal punto di vista sovranazionale, la Convenzione europea sull'adozione dei minori del 1967 e, successivamente, la Convenzione dell'Aja del 1993, hanno aperto alla possibilità di adozione da parte di persone *single*, pur lasciando agli Stati parte un margine di discrezionalità nell'attuazione interna.

La dottrina più attenta ⁵ ha rilevato come queste eccezioni rappresentino un "*vulnus* silente" alla rigidità formale della disciplina generale: esse mostrano che il principio della "unità della coppia coniugata", quale presupposto

legislatore ha inteso privilegiare, potremmo sostenere, "la sostanza" del rapporto familiare, riconoscendo che una relazione affettiva e stabile può radicarsi anche prima delle nozze, in coerenza con una visione non più esclusivamente formalistica della genitorialità adottiva.

³ C.M. Bianca, *Diritto civile. La famiglia*, Milano, 2015, 565.

⁴ G. Ferrando, *Adozione in casi particolari e pluralità di rapporti parentali*, in *Fam. e dir.*, 2022, 1117 s. Tali aperture legislative, come correttamente evidenziato dall'Autrice, testimoniano che il legislatore ha riconosciuto, sia pure implicitamente, che la qualità genitoriale non è necessariamente legata alla condizione matrimoniale, ma deve essere valutata sulla base di criteri sostanziali, quali la capacità affettiva, educativa e relazionale. In questa nota, in particolare, l'Autrice commenta favorevolmente la motivazione dell'ordinanza della Corte di Cassazione, Sez. I Ord., 05 aprile 2022, n. 10989 che si iscrive nel solco di numerosi precedenti della S.C. e della Corte costituzionale, ultima la sentenza n. 79/2022.

⁵ Si veda in materia, P. Ronfani, *L'interesse del minore: dato assiomatico o nozione magica?*, in *Sociologia dir.*, 1, 1997, 47.

esclusivo per l'adozione non è assoluto, ma già conosce deroghe importanti fondate sull'interesse superiore del minore ⁶.

Inoltre, tali aperture dimostrano che, già nel 1983, il legislatore percepiva l'esigenza di introdurre elementi di flessibilità capaci di rispondere a situazioni concrete in cui l'assenza di un secondo genitore non pregiudicava, bensì tutelava meglio il benessere del minore.

La dottrina più recente ha sottolineato come il principio del "*best interest of the child*" debba orientare ogni intervento normativo e giurisprudenziale in materia di adozione, superando anacronistiche rigidità formali ⁷.

Anche la giurisprudenza ha ribadito la necessità di un'interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina vigente.

In particolare, l'art. 8 della CEDU ⁸ ha progressivamente ampliato la no-

⁶ Cfr. S. Patti, *Il «principio famiglia» e la formazione del diritto europeo della famiglia*, in *Famiglia*, 2006, n. 3, Milano, 529 s. e in *Costituzione europea e interpretazione della costituzione italiana* (a cura di G. Iudica e G. Alpa), Milano, 2006, 246.

⁷ Si veda in materia, A. Cagnazzo, *Filiazione. Nuovi orientamenti giurisprudenziali e dottrinali*, Milano, 2017.

⁸ Secondo la giurisprudenza della Corte EDU, l'art. 8 tutela non solo la vita familiare esistente, ma anche il diritto all'autosviluppo personale e alla costruzione di relazioni umane significative (Corte Edu *Pretty c. UK*, 2002; *Niemietz c. Germania*, 1992). La nozione di "vita privata" è interpretata in senso ampio, comprendendo non solo l'integrità fisica e psicologica della persona, ma anche il diritto a stabilire e sviluppare relazioni interpersonali e a perseguire la propria realizzazione personale (Corte EDU, *Bensaid c. Regno Unito*, 2001).

In particolare, il diritto alla vita privata implica il riconoscimento della libertà individuale nelle scelte affettive e relazionali, inclusa la possibilità di intraprendere percorsi di genitorialità, anche attraverso l'adozione. L'art. 8 CEDU non garantisce un diritto astratto all'adozione, ma protegge le dimensioni della vita personale che possono essere incise da legislazioni eccessivamente restrittive.

La Corte EDU ha chiarito che ogni interferenza dei pubblici poteri sul diritto alla vita privata deve soddisfare tre condizioni cumulative: deve essere conforme alla legge, perseguire uno scopo legittimo e risultare necessaria in una società democratica, secondo un test di proporzionalità stringente (cfr. Corte EDU, *A, B e C c. Irlanda*, 2010; *Dubská e Krejzová c. Repubblica Ceca*, 2016). L'art. 8 si configura, infatti, quale "clausola generale di tutela della personalità", idonea a ricomprendere una pluralità di situazioni personali e familiari che evolvono con il mutare del contesto sociale.

Per un approfondimento in materia, AA VV, (a cura di Moccia), *Diritti fondamentali e cittadinanza dell'Unione Europea*, Milano, 2010 (Cfr. Corte EDU *Hamalainen v. Finland*, 2014; I.S. contro Germania.2014)]

La pronuncia della Corte Costituzionale n. 33/2025, pone così in evidenza che l'esclusione delle persone *single* dall'adozione internazionale rappresenta un'interferenza non proporzionata con il diritto alla vita privata, in quanto priva di una giustificazione adeguata e aggiornata rispetto ai mutamenti sociali.

zione di “vita privata” e “vita familiare”, includendo il diritto allo sviluppo personale e all'autodeterminazione relazionale ⁹.

La letteratura più recente ¹⁰ ha evidenziato come l'insistenza su schemi familiari tradizionali non solo si ponga in contrasto con l'evoluzione sociale, ma rischi anche di ledere i diritti fondamentali degli individui.

Alla luce di tale complesso normativo e giurisprudenziale, emergeva in modo inequivocabile la necessità di un ripensamento sistemico della disciplina dell'adozione internazionale, capace di riflettere non solo i mutamenti della società contemporanea, ma anche i vincoli derivanti dal diritto convenzionale, in particolare dagli obblighi assunti in ambito europeo e internazionale.

L'anacronismo della normativa italiana, rispetto agli standard europei e internazionali, non si limitava a rappresentare un problema di coerenza assiologica, ma configurava una concreta ipotesi di responsabilità internazionale per violazione degli obblighi discendenti dalla CEDU.

In questo senso, la rigidità del modello biparentale risultava ormai incompatibile con la primaria esigenza di tutelare l'interesse del minore ad avere una famiglia, a prescindere dalla sua composizione tradizionale.

L'esistenza di tali deroghe, a cui poc'anzi si è accennato, lungi dall'essere letta come meramente eccezionale, rende evidente l'incoerenza sistemica della disciplina vigente: se il legislatore riconosce che in situazioni concrete l'interesse del minore può essere pienamente realizzato anche da una persona *single*, non si giustifica più — alla luce dell'art. 3 Cost. — la persistenza di un divieto generale di accesso all'adozione da parte di individui singoli.

Inoltre, la giurisprudenza costituzionale ha già chiarito, con la pronuncia n. 79/2022, che l'assetto normativo interno deve essere coerente e non contraddittorio rispetto ai principi di uguaglianza e ragionevolezza: ogni disparità di trattamento deve trovare giustificazione in una effettiva esigenza di tutela, non in logiche formali o tradizionali. Il diritto del minore a vivere e

In conclusione, la Corte costituzionale recepisce appieno l'approccio evolutivo della Corte EDU, interpretando l'art. 8 CEDU come norma dinamica e “vivente”, capace di adattarsi alla pluralità delle forme familiari e di garantire effettivamente l'autodeterminazione e la dignità della persona.

⁹ Corte EDU, Niemietz v. Germania, 1992; Corte EDU - Pretty v. Regno Unito, 2002.

¹⁰ M. Dogliotti, “*Questa è l'adozione da preferire*”, in *Fam. e dir.*, 2024, 129 ss.; E. Lamarque, *Pesare le parole. Il principio dei best interests of the child come principio del miglior interesse del minore*, in *Fam. e dir.*, 2023, 365 ss.

svilupparsi all'interno di un ambiente affettivamente stabile non può essere subordinato a schemi familiari tradizionali, ma deve essere garantito, appunto, sulla base di valutazioni sostanziali e personalizzate.

La Corte ha così riconosciuto che il concetto di "famiglia"¹¹ tutelato dall'art. 2 Cost. è idoneo a ricomprendere anche formazioni sociali diverse dalla coppia coniugata, quali le famiglie monoparentali o allargate¹².

Analogamente, nella sentenza n. 183/2023, la Corte ha ribadito che il *best interest of the child* deve essere il criterio centrale in ogni decisione che riguarda i minori, evidenziando come la rete familiare di riferimento (composta anche da parenti, amici o figure affettivamente significative) possa svolgere un ruolo determinante nel garantire stabilità e supporto emotivo al minore¹³.

Quindi, le aperture previste agli artt. 25 e 44 prefigurano un modello adottivo più flessibile e inclusivo, che la recente sentenza in commento della Corte costituzionale ha il merito di valorizzare e portare a piena maturazione.

La naturale evoluzione, già tracciata nel tessuto legislativo e confermata dalla Corte, è dunque verso un sistema in cui l'idoneità concreta dell'adottante e l'interesse del minore divengono gli unici criteri decisivi per l'accesso all'adozione.

Dal quadro giurisprudenziale emerge una evidente, progressiva erosione del formalismo familiare a favore di una concezione sostanziale della famiglia, basata sulla capacità relazionale e affettiva piuttosto che sul vincolo giuridico formale¹⁴.

Tuttavia permane ancora una certa ambivalenza: se da un lato la Corte costituzionale ha compiuto passi importanti verso il riconoscimento della pluralità familiare, dall'altro l'intervento legislativo rimane carente, producendo situazioni di incertezza e disomogeneità.

¹¹ Istituzione familiare che, come sostenuto dalla dottrina prevalente, sempre più sembra allontanarsi da quella prevista nell'art. 29 Cost., si veda sul punto, M. Sesta, *Matrimonio e famiglia a cinquant'anni dalla legge sul divorzio*, in *Riv. dir. civ.*, 2020, 1191 s.; Id., *Diritto di famiglia e Costituzione oggi*, ne *Lo Stato*, 2019, 306 ss.; M. Sesta, *sub art. 29 Cost.*, in *Codice della famiglia*, a cura di Id., III ed., Milano, 2015, 81 ss.;

¹² Cfr. M. Sesta, *Stato giuridico di filiazione dell'adottato nei casi particolari e moltiplicazione dei vincoli parentali*, in *Fam. e dir.*, 2022, 904 ss.

¹³ Sul punto, M. Dogliotti, *Questa è l'adozione da preferire*, cit., 128 ss.

¹⁴ Cfr. F. Bocchini, *Gli stati familiari. Conflitti, patti e tutele*, Milano, 2020. L'Autore ritiene che "la sostanza degli stati familiari è la relazionità vissuta attraverso l'esperienza dell'affettività che stimola la vocazione comunicativa e il bisogno di complementarietà".

Ne consegue che la piena attuazione del “*best interest of the child*” richiede non solo interpretazioni giudiziali avanzate, ma anche riforme legislative coraggiose, capaci di recepire stabilmente il principio secondo cui non è la struttura formale del nucleo familiare, ma la qualità affettiva e relazionale a garantire il diritto del minore a una crescita armoniosa¹⁵.

3. – L’argomentazione sviluppata dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 33/2025 si distingue per la sua articolazione sistematica e per il forte ancoraggio, tanto ai principi fondamentali della Costituzione, quanto agli obblighi internazionali derivanti dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo. È possibile individuare tre principali direttrici argomentative: la centralità dell’interesse del minore, la valorizzazione della libertà di autodecisione personale e il principio di proporzionalità quale parametro di scrutinio della legittimità delle restrizioni legislative.

La Corte, richiamando precedenti consolidati¹⁶, ribadisce che l’interesse del minore deve orientare ogni decisione in materia di adozione, superando visioni rigidamente formalistiche del concetto di famiglia. In tal senso, l’adozione da parte della persona *single* non è ritenuta, in astratto, incompatibile con la creazione di un “*foyer stable et harmonieux*”, concetto richiamato dalla Convenzione di Strasburgo del 1967 e ritenuto centrale anche dalla dottrina più recente¹⁷.

Sul versante della libertà personale, la Corte sottolinea che la scelta di diventare genitore rientra nella sfera della vita privata protetta dall’art. 8 CEDU.

La Corte opera poi un’applicazione esemplare del principio di proporzionalità, mutuato dalla tradizione europea, sottolineando che una misura restrittiva della libertà personale può essere considerata legittima solo se risponde a un’esigenza sociale pressante e costituisce il mezzo meno invasivo per raggiungere lo scopo legittimo perseguito¹⁸. In tal senso, il divieto assoluto di adozione internazionale per le persone *single* è ritenuto sproporzionato rispetto alla finalità di tutela del minore.

¹⁵ V. l’interessante contributo in materia A. Finessi, *Adozione legittimante e adozione c.d. mite tra proporzionalità dell’intervento statale e best interests of the child*, in *Nuove Leggi civ. comm.*, 6/2020, 1343.

¹⁶ Corte cost. sentenze nn. 183/1994; 79/2022; 183/2023.

¹⁷ M. Dogliotti, *Op. cit.*, 129.

¹⁸ Cfr. *Cedu, Dubska e Krejzova c. Repubblica Ceca*, 2016.

La Corte non si limita a un controllo di legittimità astratto, ma si impegna in un confronto sostanziale con le trasformazioni sociali e con le esigenze di adeguamento dell'ordinamento interno agli standard sovranazionali.

In ciò si avverte una chiara adesione all'approccio evolutivo della Convenzione, in cui la Corte adotta una nozione sostanziale di "vita privata", in linea con la "*living instrument doctrine*" elaborata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, secondo cui la CEDU deve essere interpretata alla luce delle trasformazioni sociali e culturali delle società democratiche ¹⁹.

Tuttavia, nonostante la sua ampiezza, l'argomentazione della Corte lascia emergere alcune criticità.

In particolare, non si affronta esplicitamente la necessità di una riforma complessiva dell'art. 6 della legge n. 184/1983, che a precludere l'adozione nazionale sia alle persone *single*, sia – in via interpretativa – alle coppie unite civilmente. Sul punto, va ricordato che il comma 20 della legge n. 76/2016, nel disciplinare le unioni civili tra persone dello stesso sesso, ha espressamente escluso ogni automatica estensione normativa in materia di adozione, rinviando a successivi interventi legislativi. Tale scelta ha determinato un'evidente asimmetria di trattamento che incide non solo sulla coerenza del sistema, ma anche sulla sua conformità ai principi costituzionali di eguaglianza e ragionevolezza, ponendo, altresì, questioni di compatibilità con gli obblighi derivanti dalla CEDU.

In definitiva, l'argomentazione della Corte rappresenta un esempio di integrazione virtuosa tra diritto interno e diritto sovranazionale, ma segna anche l'inizio di un processo che richiederà ulteriori interventi, sia giurisprudenziali che legislativi, per realizzare una piena tutela dei diritti fondamentali nella materia dell'adozione.

Dunque, la decisione della Corte costituzionale si fonda su una duplice violazione costituzionale, individuata nella lesione della libertà di autodeterminazione della persona *single* (art. 2 Cost.) e nel mancato rispetto degli obblighi internazionali derivanti dall'art. 8 CEDU, quale parametro interposto ai sensi dell'art. 117, primo comma, Cost.

Sotto il profilo dell'art. 2 Cost., la Corte valorizza l'idea che la libertà di autodeterminarsi, intesa quale espressione della dignità umana e del libero sviluppo della personalità, non possa essere compressa da preclusioni legisla-

¹⁹ Cfr. Cedu, Fedotova e altri c. Russia, 2023.

tive irragionevoli e sproporzionate. In questo senso, la libertà di scegliere di diventare genitori, anche tramite l'adozione, è riconosciuta come aspetto fondamentale della vita privata ²⁰.

Quanto all'art. 117, primo comma, Cost., la Corte sottolinea come l'ordinamento italiano sia vincolato al rispetto della CEDU e, quindi, all'interpretazione che della stessa offre la Corte di Strasburgo. In particolare, la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo ha chiarito che il diritto alla vita privata comprende il diritto all'autodeterminazione personale, alla costruzione della propria identità e alla instaurazione di relazioni significative ²¹.

La Corte costituzionale, muovendosi in continuità con l'approccio adottato nella sentenza n. 349/2007, afferma che gli obblighi derivanti dalla CEDU devono essere rispettati a meno che non entrino in conflitto con principi supremi dell'ordinamento costituzionale, evenienza non ravvisabile nella materia in esame.

Il collegamento tra art. 2 Cost. e art. 8 CEDU permette di costruire un quadro unitario di tutela della persona, valorizzando la dimensione sia interna che internazionale dei diritti fondamentali.

Inoltre, l'adozione del criterio di proporzionalità, implicito nell'art. 8, paragrafo 2, CEDU, rappresenta un ulteriore affinamento degli strumenti argomentativi della Corte. Il divieto assoluto di adozione internazionale per le persone *single* viene qualificato come una misura sproporzionata rispetto all'obiettivo di garantire il miglior interesse del minore, che può essere efficacemente tutelato anche attraverso un'accurata valutazione giudiziale dell'idoneità genitoriale del singolo aspirante adottante.

Pertanto, la Corte compie un'operazione di bilanciamento tra diversi interessi costituzionalmente protetti: da un lato, la libertà individuale e il diritto al rispetto della vita privata; dall'altro, la protezione del minore, affidata non a presunzioni astratte, ma a valutazioni concrete e caso per caso.

In conclusione, la sentenza rappresenta un esempio paradigmatico di diritto costituzionale "vivente", capace di adattarsi ai mutamenti del contesto sociale e di integrare il sistema interno con le garanzie offerte dal diritto internazionale dei diritti umani.

La Corte costituzionale, in coerenza con un consolidato orientamento

²⁰ Come chiarito in precedenza dalla Corte Costituzionale, sentenze nn. 162/2014 e 221/2019.

²¹ cfr. Cedu, *Pretty c. Regno Unito*, 2002; Cedu, *Niemietz c. Germania*, 1992.

giurisprudenziale²², ribadisce che l'interesse superiore del minore costituisce il criterio primario e imprescindibile di valutazione in materia di adozione. Essa riconosce che l'ambiente stabile e armonioso non è appannaggio esclusivo della coppia coniugata, ma può essere garantito anche da una persona *single*, a condizione che il contesto affettivo, educativo e relazionale offerto risulti idoneo in concreto.

Questo principio è perfettamente allineato con l'evoluzione del diritto internazionale dei diritti umani: sia la Convenzione di Strasburgo del 1967 sia la Convenzione de L'Aja del 1993 pongono l'accento sulla necessità di garantire al minore un "*foyer stable et harmonieux*" (art. 8 Convenzione del 1967), senza predeterminare rigidamente la struttura del nucleo familiare adottivo.

Ne deriva che la protezione dell'interesse del minore imponga un approccio sostanziale e non meramente formale, ancorato a un accertamento individualizzato della capacità educativa, affettiva e materiale dell'aspirante adottante²³.

La Corte si discosta consapevolmente da concezioni ancorate al modello della "*imitatio naturae*", già superato nella sentenza n. 183/1994, sottolineando che è il minore e non l'idealtipo familiare a costituire il centro della disciplina dell'adozione²⁴. In tal senso, la pronuncia si pone in continuità con l'orientamento espresso dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 221/2009 in materia di accesso alla procreazione medicalmente assistita, laddove si è affermato che la famiglia legittimata a ricorrere a tale tecnica non deve necessariamente corrispondere a una riproduzione "*ad instar naturae*" del modello biologico, bensì dev'essere valutata in relazione alla capacità di assicurare, in concreto, un contesto relazionale stabile, responsabile e affettivamente adeguato. Tale impostazione, fondata su un approccio sostanziale e personalizzato, risulta perfettamente applicabile anche in materia adottiva, nella misura in cui sposta il baricentro normativo dall'assetto formale del nucleo familiare alla concreta idoneità del contesto affettivo a garantire lo sviluppo armonioso del minore.

In questa prospettiva, quindi, l'affermazione della Corte consente di reinterpretare le disposizioni della legge n. 184/1983 alla luce di un paradigma orienta-

²² Cfr. Corte cost. nn. 183/1994, 198/1986, 79/2022.

²³ Interessante in materia, AA VV. (a cura di A. Cagnazzo), *Diritto Minorile. Orientamenti giurisprudenziali e processuali*, Torino, 2025.

²⁴ Cfr. E. Lamarque, *Pesare le parole. Il principio dei best interests of the child come principio del miglior interesse del minore*, cit. p. 365 ss.

to all'effettività della protezione del minore, con particolare attenzione alla qualità delle relazioni personali e alla stabilità del contesto di vita, piuttosto che alla sua conformità a schemi normativi rigidi e potenzialmente anacronistici.

Da un punto di vista critico, è opportuno sottolineare che questa impostazione, sebbene pienamente coerente con le più recenti tendenze del diritto europeo dei diritti umani ²⁵, implica una sfida per il legislatore italiano, chiamato a ridefinire organicamente i criteri di accesso all'adozione in funzione dell'interesse concreto del minore e non più sulla base di presunzioni astratte.

Si può comprendere come la Corte non sia andata oltre la valutazione dell'adozione internazionale, essendo stata investita di una questione di legittimità costituzionale limitata a tale ambito applicativo. In presenza del vincolo della "rilevanza", ai sensi dell'art. 23 della legge n. 87/1953, la Corte era tenuta a pronunciarsi esclusivamente sul parametro normativo effettivamente applicabile alla fattispecie concreta sottoposta al vaglio del giudice rimettente. Ciò nondimeno, la decisione – pur correttamente circoscritta – produce effetti sistemici che evidenziano un'articolazione normativa disomogenea: mentre la persona singola può oggi accedere all'adozione internazionale, resta esclusa, in via generale, dall'adozione nazionale, generando una disuguaglianza difficilmente giustificabile alla luce dei principi di eguaglianza e del superiore interesse del minore. In questa prospettiva, se da un lato non si può imputare alla Corte l'omessa estensione del giudizio, dall'altro la pronuncia sollecita una riflessione più ampia sul piano legislativo, affinché l'intero assetto dell'adozione venga ricondotto a coerenza costituzionale e convenzionale.

4. – La pronuncia in esame non si limita a risolvere una questione di costituzionalità circoscritta, ma avvia una trasformazione sistematica del diritto delle adozioni, sollecitando un adeguamento complessivo dell'ordinamento agli imperativi derivanti dalla Costituzione e dalla CEDU.

Infatti, come illustrato, la sentenza n. 33/2025 della Corte costituzionale, pur limitandosi formalmente all'adozione internazionale, apre inevitabilmente interrogativi profondi sulla tenuta complessiva della disciplina dell'adozione interna, ancora rigidamente ancorata al requisito del matrimonio (art. 6, legge n. 184/1983).

²⁵ Cfr. Cedu, E.B. c. Francia, 2008; Cedu, X e altri c. Austria, 2013.

Tale previsione legislativa risulta sempre più anacronistica alla luce della trasformazione dei modelli familiari, del principio di uguaglianza sostanziale *ex art. 3 Cost.* e del prioritario interesse del minore sancito dall'art. 30 Cost. e dai principali strumenti internazionali.

La centralità dell'interesse del minore, ribadita dalla Corte anche nella pronuncia in commento, impone che l'accertamento dell'idoneità all'adozione sia condotto sulla base di valutazioni individuali, sostanziali e concrete, piuttosto che fondate su presunzioni formali legate allo stato coniugale degli adottanti ²⁶.

Il mantenimento del requisito del matrimonio per l'adozione interna genera oggi una ingiustificata disparità di trattamento: da un lato, alle persone *single* è riconosciuta l'idoneità per l'adozione internazionale, previa verifica giudiziale; dall'altro, permane il divieto assoluto per l'adozione piena di minori italiani, salvo i casi eccezionali previsti dall'art. 44 legge n. 184/1983 (adozione in casi particolari). Questa discrasia normativa si traduce in una violazione del principio di eguaglianza nella sua dimensione sostanziale, laddove soggetti egualmente capaci sotto il profilo affettivo, educativo ed economico, sono trattati diversamente in base a un criterio – lo stato coniugale – che oggi non appare più né ragionevole, né proporzionato, rispetto allo scopo di tutela dell'interesse del minore.

In una successiva riforma, bisogna percorrere più indirizzi: primo, occorre eliminare l'automatismo che subordina l'accesso all'adozione interna esclusivamente al vincolo matrimoniale, quale condizione necessaria per l'accesso all'adozione piena; secondo, è necessario rafforzare il ruolo centrale del giudizio di idoneità, affidato al Tribunale per i minorenni, quale sede privilegiata per la valutazione concreta delle capacità genitoriali e dell'interesse specifico del minore; terzo, la riforma dovrebbe essere ispirata ai parametri internazionali consolidati, i quali richiedono che ogni decisione in materia di adozione sia presa “*nell'interesse superiore del fanciullo*” e senza discriminazioni arbitrarie tra candidati adottanti. In tale prospettiva, non può essere ignorata l'irragionevole contraddizione del sistema attuale, che consente a una persona omosessuale *single* di accedere all'adozione internazionale, ma preclude tale possibilità a una coppia omosessuale unita civilmente, la cui legittimazione giuridica come formazione familiare *ex lege* n. 76/2016 è pienamente riconosciuta. Tale asimmetria si traduce in una disparità

²⁶ G. Ferrando, *Adozione in casi particolari e pluralità di rapporti parentali*, cit, 1117.

di trattamento, non solo incoerente sul piano sistemico, ma potenzialmente lesiva dei principi costituzionali di uguaglianza, non discriminazione e tutela dell'interesse del minore.

In assenza di un intervento legislativo tempestivo e organico, rischia di configurarsi un nuovo contenzioso costituzionale, volto a far valere l'incostituzionalità della disciplina vigente per contrasto con gli artt. 2, 3, 30 e 117, primo comma, Cost., in relazione agli obblighi internazionali ed europei ²⁷.

Dal punto di vista critico, tuttavia, occorre sottolineare che l'intervento della Corte costituzionale, sebbene innovativo, rischia di restare isolato, se non sarà seguito da un complessivo riordino legislativo dell'adozione interna, volto a eliminare ogni discriminazione basata sullo stato civile, come richiesto anche dall'art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Dunque, un riassetto complessivo della materia è auspicabile, al fine di valorizzare l'autonomia del giudizio di idoneità del giudice minorile.

In quest'ottica, una riforma della legge n. 184/1983 deve passare da una logica fondata sulla mera forma giuridica del matrimonio a una valutazione concreta delle capacità affettive, educative e relazionali dell'adottante.

Bisogna superare la logica della "famiglia standard" a favore di un sistema che riconosca la pluralità delle forme familiari e che fondi il diritto all'adozione su un accertamento concreto di idoneità, indipendentemente dal modello familiare di riferimento ²⁸, comprensiva di coppia non coppia non coniugata e *single*.

Una simile riforma risponderebbe non solo agli obblighi costituzionali e internazionali, ma anche alle mutate esigenze sociali, favorendo l'accoglienza di minori che altrimenti rischierebbero di rimanere privi di un contesto familiare stabile.

Criticamente, va rilevato che la valorizzazione dell'autonomia del giudizio di idoneità comporta anche l'esigenza di predisporre adeguate garanzie procedurali: trasparenza nei criteri di valutazione, formazione specialistica dei giudici minorili, meccanismi di controllo giurisdizionale delle decisioni.

L'accertamento dell'idoneità deve essere rimesso alla valutazione personalizzata del Tribunale per i minorenni, incentrata sull'interesse concreto del

²⁷ Cfr. Corte cost., sent. n. 79/2022; Cedu, X e altri c. Austria, 2013.

²⁸ G. Ferrando, *Adozione in casi particolari e pluralità di rapporti parentali*, cit, 1117.

minore, secondo criteri di professionalità, equilibrio affettivo, capacità educativa e stabilità relazionale.

In definitiva, le prospettive legislative delineate a partire dalla sentenza n. 33/2025 indicano la necessità di una trasformazione profonda del diritto delle adozioni, capace di rendere effettivi i diritti fondamentali della persona in tutte le sue dimensioni relazionali.

5. – La Corte costituzionale, con la sentenza in commento, abbandona definitivamente l'idea che solo la coppia coniugata possa rappresentare un ambiente idoneo per l'accoglienza adottiva. Si apre la strada alla valorizzazione delle singole individualità e delle reti relazionali, purché concretamente capaci di tutelare l'interesse del minore, ma solleva anche un interrogativo di fondo che investe direttamente i principi di eguaglianza sostanziale e di protezione prioritaria dell'interesse del minore: se l'assistenza morale ed economica è l'interesse preminente da tutelare, perché ammettere l'adozione monoparentale solo in relazione a minori stranieri e non anche ai minori italiani?

Tale disparità appare difficilmente giustificabile, come illustrato, alla luce dell'art. 3 Cost., che impone di trattare situazioni uguali in modo uguale e vieta discriminazioni arbitrarie, e dell'art. 30 Cost., che riconosce il diritto del minore a essere mantenuto, educato e istruito anche nell'ambito di relazioni familiari atipiche. Inoltre, i principi internazionali, a partire dalla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo (1989), sanciscono l'obbligo di considerare prioritariamente l'interesse superiore del minore in tutte le decisioni che lo riguardano (art. 3 della Convenzione).

Come sostenuto ormai da anni in materia, per l'adozione di minore da parte di un unico adottante, *“by one person o par un seul adoptant”*, come avviene in molti altri Stati europei, occorre una norma che elimini il vigente diniego, precisando, come rilevato, già in passato dalla Corte costituzionale²⁹, che *«gli artt. 3, 29 e 30 Cost. non si oppongono a un'innovazione legislativa che riconosca in misura più ampia la possibilità che, nel concorso di speciali circostanze, tipizzate dalla legge stessa o rimesse volta per volta al prudente apprezzamento del giudice, l'adozione da parte di una persona singola sia giudicata la soluzione in concreto più conveniente all'interesse del minore»*³⁰.

²⁹ Corte cost. sentenza n. 183 del 16 maggio 1994.

³⁰ V. Carbone, *Adozione di minori in Italia da parte di un singolo tra regole e aspirazioni*, in *il*

La differenziazione oggi esistente tra adozione internazionale e adozione nazionale, in relazione alla possibilità di accesso da parte delle persone *single*, si configura come una irragionevole disparità di trattamento, che rischia di compromettere l'effettività della tutela dei diritti fondamentali dei minori, in violazione anche dell'art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli obblighi derivanti dalla CEDU e dalla Convenzione ONU.

Emerge, quindi, la necessità di un'evoluzione normativa che superi ogni differenziazione basata su presunzioni astratte e che valorizzi esclusivamente l'idoneità concreta dell'adottante. La riforma dovrà basarsi su un approccio *child-centered*, focalizzato sulle effettive capacità affettive, educative e di sostegno dell'adottante, indipendentemente dal suo stato civile o dalla natura della relazione familiare.

Il diritto deve adattarsi ai cambiamenti sociali e culturali, riconoscendo la pluralità dei modelli familiari e privilegiando soluzioni in grado di garantire al minore una crescita armoniosa e sicura.

La distinzione che il legislatore continua a tracciare appare fragile sul piano sistematico. Anzi, proprio l'adozione nazionale dovrebbe richiedere un vaglio ancor più approfondito del contesto relazionale del minore, spesso già radicato nel territorio italiano e, quindi, maggiormente esposto a dinamiche di continuità affettiva, socializzazione e sostegno pubblico.

In questo scenario, l'esclusione della persona *single* dalla possibilità di accedere all'adozione nazionale sembra tradire la stessa logica "concreta e funzionale" che la Corte impone per l'internazionale.

In altri termini, l'interesse preminente del minore – nella sua accezione moderna e relazionale – non può più essere letto in termini formali di struttura familiare, ma deve essere declinato in termini sostanziali: stabilità emotiva, adeguatezza educativa, sostenibilità economica, rete affettiva allargata.

Se questi elementi sono riconoscibili anche in un contesto monoparentale per l'adozione internazionale, non si comprende perché debbano restare irrilevanti in ambito nazionale.

La sentenza apre dunque un varco che il legislatore non potrà ignorare: l'armonizzazione tra disciplina interna e internazionale dell'adozione diventa una necessità di sistema e una questione di ragionevolezza costituzionale. Diversamente, si rischia di sancire una discriminazione interna tra minori in

stato di abbandono, in base non alle loro esigenze, ma allo status civile dell'adottante e alla provenienza geografica del bambino.

Se la vera *ratio* dell'istituto è il benessere del minore, essa deve valere *erga omnes*, al di là delle categorie formali. Solo così sarà possibile realizzare una tutela autenticamente "personocentrica" e non ancora ispirata da riflessi di archetipi normativi superati.

In definitiva, la sentenza n. 33/2025, pur rappresentando un significativo passo in avanti, sollecita il legislatore a una riforma complessiva che assicuri una disciplina unitaria e coerente dell'adozione, fondata sulla centralità del minore e sulla concreta valutazione dell'idoneità genitoriale, in piena conformità con i principi costituzionali e internazionali di protezione dei diritti fondamentali.

Abstract

La sentenza n. 33 del 2025 della Corte costituzionale ha consentito alle persone single l'accesso all'adozione internazionale, sancendo l'illegittimità costituzionale dell'art. 29-bis, comma 1, della legge n. 184/1983. La Corte afferma la centralità dell'interesse del minore e il diritto alla vita privata, interpretato in chiave evolutiva alla luce dell'art. 8 CEDU. Il lavoro, attraverso una ricostruzione sistematica del tema, analizza criticamente il percorso argomentativo seguito dalla Corte nel quadro normativo e giurisprudenziale interno ed europeo, lasciando aperto un problema di coerenza con la disciplina dell'adozione interna.

Judgment No. 33 of 2025 of the Constitutional Court granted single individuals access to international adoption, declaring the unconstitutionality of Article 29-bis, paragraph 1, of Law No. 184/1983. The Court affirms the centrality of the child's best interests and the right to private life, interpreted in an evolutionary manner in light of Article 8 of the ECHR. This paper, through a systematic reconstruction of the issue, critically analyzes the Court's reasoning within the domestic and European legislative and case law framework, leaving open the issue of consistency with the legislation on domestic adoption.